



COMUNE DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 220 Del 27 Novembre 2020

OGGETTO: TARIFFE, DIRITTI ED ALTRE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE. - APPROVAZIONE.

L'anno 2020 il giorno ventisette del mese di Novembre presso la Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti i Signori:

		Presente/Assente
1. CONTI MICHELE	Sindaco	P
2. RAFFAELLA BONSANGUE	Vice Sindaco	A
3. BEDINI FILIPPO	Assessore	P
4. BONANNO GIOVANNA	Assessore	P
5. DRINGOLI MASSIMO	Assessore	P
6. GAMBACCINI GIANNA	Assessore	P
7. LATROFA RAFFAELE	Assessore	A
8. MAGNANI PIERPAOLO	Assessore	P
9. MUNNO SANDRA	Assessore	P
10. PESCIATINI PAOLO	Assessore	P

Partecipa alla riunione il VICE SEGRETARIO GENERALE: BALDUCCI ALESSANDRO

Presiede il Sindaco: CONTI MICHELE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali;
- il Regolamento generale delle entrate comunali;
- il Regolamento di contabilità;

VISTO il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, mentre la competenza relativa alla disciplina generale delle tariffe dei servizi è attribuita al Consiglio Comunale, quella relativa alla quantificazione delle misure tariffarie spetta alla Giunta Comunale;

PRESO ATTO che l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, prevede che *«le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi»* devono essere allegate al bilancio di previsione del relativo esercizio;

RICORDATO che l'art. 3 del D.L. 786/1981 e l'art. 6 del D.L. 55/1983 prevedono la contribuzione degli utenti per i servizi pubblici a domanda individuale e l'individuazione annuale dei relativi costi da parte degli enti locali; la composizione di detti costi è normata dall'art. 243, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che, secondo il D.M. 31 dicembre 1983, emanato in attuazione del citato art. 6 del D.L. 55/1983, *«per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale»*; non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo;

VISTA l'individuazione analitica delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale operata dal D.M. 31 dicembre 1983, come modificato dall'art. 34, comma 26, del D.L. 179/2012, secondo la seguente elencazione:

- 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
- 2) alberghi diurni e bagni pubblici;
- 3) asili nido;
- 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- 7) giardini zoologici e botanici;
- 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- 9) mattatoi pubblici;
- 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- 11) mercati e fiere attrezzati;
- 12) parcheggi custoditi e parchimetri;
- 13) pesa pubblica;
- 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- 15) spurgo di pozzi neri;
- 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- 17) trasporti di carni macellate;
- 18) trasporti funebri, pompe funebri;
- 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali;

CONSIDERATO che, con riferimento alla suddetta elencazione, questo Ente gestisce i seguenti servizi a domanda individuale:

- asili nido (cat. 3);
- impianti sportivi (cat. 8);

- mense scolastiche (cat. 10);

VISTO l'art. 243, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, per gli enti locali strutturalmente deficitari il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, deve essere coperto con i relativi proventi tariffari e contributivi finalizzati, in misura non inferiore al 36%; a tal fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare;

CONSIDERATO che la citata copertura minima obbligatoria si applica solo agli enti locali che, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 267/2000, vertono in situazione strutturalmente deficitaria;

DATO ATTO che, non essendo il Comune in situazione strutturalmente deficitaria, non è soggetto all'obbligo di osservare alcuna percentuale minima di copertura;

VISTO:

- l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 63/2017 secondo cui *«Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.»*;

l'art. 3, comma 2, del D.L. 126/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 159/2019, secondo cui *«Fermo restando quanto disposto dall'[articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63](#), la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'[articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#).»*;

VISTO il D.M. 16 maggio 2006 recante la disciplina per l'adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali;

VISTO l'art. 2, comma 15, della Legge 127/1997 secondo cui *«I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'[articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'[articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 marzo 1993, n. 68](#), nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale»*;

VISTO l'art. 27, comma 6, del D.L. 55/1983, come modificato dall'art. 23 della Legge 340/2000, recante disposizioni in materia di diritti per la partecipazione ai concorsi indetti dai comuni (c.d. "tassa di concorso");

VISTO il Regolamento sulle tariffe per la sosta a pagamento dei veicoli, approvato con Deliberazione del C.C. n. 4 del 19.02.2019;

RITENUTO necessario, al fine di assicurare la conservazione degli equilibri di bilancio e di dare espressione alla politica tariffaria riservata alla competenza della Giunta, procedere alla determinazione delle tariffe, dei diritti e delle altre entrate extra-tributarie dell'Ente, il cui importo non risulta determinato ai sensi di legge o di regolamento;

CONSIDERATO che le misure di entrata che si approvano con il presente atto sono indispensabili ad assicurare il fabbisogno finanziario dell'Ente ed a garantire così il funzionamento dei servizi, sia di natura istituzionale che a domanda individuale;

VISTI gli allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, predisposti dalle Direzioni rispettivamente competenti tenendo conto delle specifiche discipline di settore applicabili, che riportano la quantificazione delle tariffe, dei diritti e delle altre entrate extra-tributarie dell'Ente per l'esercizio 2021, così riepilogati:

- Allegato A: Accesso agli atti;
- Allegato B: Parcheggi, Accesso Z.T.L., Bike sharing;
- Allegato C: Refezione scolastica, Trasporto scolastico, Asili nido, Campi solari;
- Allegato D: Sport;
- Allegato E: Anagrafe;
- Allegato F: Matrimoni;
- Allegato G: Orti in golena d'Arno;
- Allegato H: Tassa di concorso;
- Allegato I: Urbanizzazione primaria;
- Allegato K: Canoni e tariffe Navicelli;
- Allegato L: Edilizia privata e Urbanistica;
- Allegato N: Cultura;
- Allegato O: Cimiteri e servizi connessi;
- Allegato P: Rappresentanza;
- Allegato Q: Demanio marittimo;
- Allegato R: Fiere e mercati;
- Allegato S: Tribunette;
- Allegato T: Utilizzo strutture del complesso San Michele degli Scalzi;
- Allegato U: Elettorale;
- Allegato V: Canile consortile;
- Allegato Z: Postazioni caccia ai colombacci;

PRECISATO che le tariffe indicate nell'allegato "B" che riguardano le attività accessorie di cui all'art. 4 del Contratto di servizio con Pisamo S.r.l. per la gestione del complesso di attività inerenti la mobilità e la viabilità, rogato dal Segretario Generale del Comune il 14.10.2020, rep. n. 56082, fasc. n. 966, sono riportate nella presente deliberazione a titolo meramente riepilogativo, ferma restando la competenza di Pisamo S.r.l. all'approvazione delle stesse, ai sensi dell'art. 12 del citato Contratto di servizio, *"in modo da assicurare che lo svolgimento di tali servizi risulti economicamente vantaggioso per la Società, tenuto conto di tutti i costi diretti e indiretti connessi con i servizi medesimi"*;

RICORDATO infine che la determinazione delle spese di accertamento e notificazione dei verbali di violazione del Codice della Strada, ai fini di cui all'art. 201, comma 4, del D.Lgs. 285/1992, e delle spese del procedimento relativo agli illeciti amministrativi, ai fini di cui all'art. 16, comma 1, della Legge 689/1981, è stata effettuata, previa istruttoria della Direzione della Polizia municipale e Sicurezza urbana, con Deliberazione della G.C. n. 35 del 05.03.2020;

CONDIVISA la proposta presentata dal Sindaco;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica, concernenti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, dai dirigenti competenti in relazione alle singole entrate, nonché l'allegato parere in ordine alla regolarità

contabile espresso dal Ragioniere Capo per quanto concerne gli effetti complessivi sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente come rappresentati nello schema del bilancio di previsione 2021-2023 in corso di approvazione;

A voti unanimi, legalmente resi

DELIBERA

- 1) **Di approvare** i prospetti allegati **A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z**, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, concernenti la determinazione degli importi monetari relativi alle tariffe, diritti ed altre entrate extra-tributarie dell'Ente.
- 2) **Di dare atto** che, con riferimento al D.M. 31 dicembre 1983 e tenuto conto delle tariffe di cui al punto precedente, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale per l'anno 2021 risultano i seguenti:

Tassi di copertura in percentuale dei costi dei servizi a domanda individuale				
N° CAT.	SERVIZIO (C.d.C.)	ENTRATE	SPESE	% COPERTURA
3	Asili nido (*)	1.820.000,00	6.301.679,00	28,88%
8	Impianti sportivi	90.000,00	437.517,00	20,57%
9	Mense scolastiche	1.883.500,00	2.604.551,00	72,32%
	TOTALE	3.793.500,00	9.343.747,00	40,60%

(*) spese indicate al 100%

- 3) **Di dare atto** che le tariffe, diritti ed altre misure delle entrate, come approvate ai sensi del precedente punto 1), trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2021.
- 4) **Di dare atto** che, in mancanza di nuovi atti deliberativi, le tariffe, diritti ed altre entrate, stabiliti con la presente deliberazione, restano in vigore anche negli anni successivi al 2021.
- 5) **Di dare atto** che le entrate derivanti dall'applicazione della presente deliberazione sono indispensabili ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali.
- 6) **Di assumere** come indirizzo politico-amministrativo che le tariffe, i diritti e le altre entrate extra-tributarie in vigore presso l'Ente, a decorrere dall'anno 2022, siano adeguati annualmente, con deliberazione espressa e per quanto compatibile con le norme di riferimento, sulla base alle variazioni dell'Indice dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT per l'anno immediatamente precedente a quello di applicazione, al fine di assicurare la conservazione del valore reale dei medesimi.
- 7) **Di trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente agli allegati parti integranti e sostanziali, ai Dirigenti delle unità organizzative dell'Ente nonché al Segretario Generale dando atto che, con decorrenza dal 1 gennaio 2021, gli stessi sono tenuti ad applicare e far applicare le misure di entrata secondo la rispettiva competenza d'ufficio.
- 8) **Di trasmettere** copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei conti per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo.
- 9) **Di allegare** copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 267/2000.

- 10) **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 125 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* " – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi, LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'esigenza di assicurare l'espletamento dell'iter di approvazione della manovra di bilancio 2021 entro il termine di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi, legalmente resi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente

CONTI MICHELE

Il Vice Segretario Generale

BALDUCCI ALESSANDRO

Deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio il _____

Deliberazione trasmessa in copia ai Capi Gruppo Consiliari il _____

Deliberazione divenuta esecutiva il _____

Deliberazione immediatamente eseguibile []

Comunicata a:

Direzione 03

Dirigenti

Gruppi consiliari

Segretario Generale

Presidente del Consiglio

Segreteria Presidente del Consiglio

Segreteria Consiglio

Organo revisione

Il _____

L'incaricato _____

Impegno n. _____
